



DOTT. DAVIDE POLI

COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



MONICA POLI

CONSULENTE DEL LAVORO

---

## LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

---

Anche quest'anno abbiamo assistito alla corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di Bilancio 2025.

E' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", le cui disposizioni entreranno in vigore dall'1 gennaio 2025, fatte salve decorrenze specifiche.

### IMPOSTE, DETRAZIONI E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Comma 2/9

Confermate e rese strutturali le 3 aliquote IRPEF per persone fisiche:

- 23% fino a 28000€;
- 35% da 28000€ a 50000€;
- 43% per i redditi superiori a 50000€.

Per i lavoratori con reddito inferiore a 15000€ le detrazioni aumentano a 1955€ (+75€) e viene confermato il trattamento integrativo a 1200€ annui (in presenza di imposta a debito).

Sono previste ulteriori misure per i lavoratori (in sostituzione alla decontribuzione cessata il 31.12.2024):

- Ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20000€ è riconosciuta una somma percentuale sul reddito netta e che non concorre alla formazione del reddito pari al **7,1%** se il **reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8500€**; i lavoratori con **un reddito di lavoro dipendente superiore a 8500€ ma non a 15000€** hanno una somma percentuale sul reddito netta e che non concorre alla formazione del reddito pari

al **5,3%**; se il **reddito di lavoro dipendente è superiore a 15000€** è riconosciuta una somma percentuale sul reddito netta e che non concorre alla formazione del reddito pari al **4,8%**.

- Per i lavoratori con reddito superiore a 20000€, ma pari o inferiore a 32000€ è previsto un importo di 1000€.
- Per i lavoratori con reddito superiore a 32000€, ma inferiore a 40000€, l'importo di 1000€ è ridotto in misura percentuale, fino ad azzerarsi.

#### FRINGE BENEFIT AUTO

Comma 48

Per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo ai lavoratori a partire dall'1 gennaio 2025, si applica una percentuale di calcolo sul valore definito dalle tabelle ACI pari al 50%. La modifica penalizza i fringe benefit per auto a benzina o diesel a bassa e media emissione di CO<sub>2</sub>, è più vantaggiosa per le auto ad alta emissione. **La misura si applica solo sulle nuove assegnazioni.**

#### TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA

Comma 81/83

Si rimanda alla circolare apposita inviata il 03/02/2025.

#### INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

Comma 161

L'articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, introduce un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori pubblici, privati e dipendenti che rientrano nella seguente fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025 riguardante il pensionamento anticipato:

- **Quota 103**, età anagrafica non inferiore ai 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni, che possono maturare entro il 31 dicembre 2025; **anzianità contributiva** richiesta in via generale per la **pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica.**

Il **lavoratore** potrà **richiedere** al datore di lavoro la **corresponsione** in proprio favore dell'importo corrispondente alla **quota** a carico del medesimo **dipendente di contribuzione** alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

La **decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà**, che decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio, **non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento.**

L'**incentivo** in questione corrisponde a quelli previsti limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2023 (Aggiornamenti AP n. 1/2023; n. 178/2023; n. 309/2023; n. 410/2023) ed entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103 (Aggiornamenti AP n. 26/2024; n. 250/2024) che si differenzia per:

- L'ampliamento della fattispecie che vi rientrano;
- L'introduzione del beneficio ulteriore dell'esclusione delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre alla base imponibile contributiva). Tale esclusione, vale implicitamente per il periodo successivo al 2024, anche per i soggetti che hanno beneficiato dell'incentivo prima dell'anno 2025.

L'**esclusione** ivi prevista, non concerne agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS, forme alle quali sono iscritti i lavoratori pubblici. L'esercizio di opzione non esclude di fare in un qualsiasi momento successivo la domanda di pensione anticipata.

### REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpl

#### Comma 171

La Legge di Bilancio 2025, modificando l'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. N 22/2015, **stabilisce che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatasi dall'1 gennaio 2025;**

- Se un lavoratore si dimette o risolve il proprio rapporto di lavoro consensualmente e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato, **non matura il diritto alla NASpl se il rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane, che deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi.**

La norma fa salve le ipotesi in cui l'indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il **requisito** per fruire della NASpl, (ossia 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti) non è più richiesto per i disoccupati decorrenti dall'1 gennaio 2022 (Aggiornamento AP n. 036/2022).

### CONTRIBUZIONE ARTIGIANI E COMMERCianti

#### Comma 186

Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale artigiani e commercianti nel 2025 (anche se in regime forfettario) è data la possibilità di chiedere una riduzione del 50% della contribuzione per i primi 36 mesi di attività. La possibilità è estesa anche ai collaboratori familiari che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

La Legge di Bilancio 2025 prevede, a titolo di incentivo alla natalità, che per ogni figlio nato/adottato dall'1 gennaio 2025 sia riconosciuto un importo di 1000€, erogato nel mese successivo a quello di nascita/adozione. Questo importo è erogato dall'INPS su domanda dell'interessato a condizione che il **nucleo familiare** di appartenenza del richiedente

abbia un ISEE **non superiore a 40000€ annui** (valore computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico).

#### MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI

Comma 217/218

La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sull'articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità per i lavoratori dipendenti in tema di indennità per congedo parentale.

- I periodi complessivamente fruibili fino **all'80%** (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese, e al 30%, già previsto per il terzo mese), sono elevati da uno a tre mesi. Viene fatto salvo per i casi in cui il congedo di maternità/paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024 l'elevamento per il secondo mese all'80%;
- Nel **limite di due mesi**;
- **Entro il sesto anno** di vita del bambino;
- **In alternativa tra i genitori**.

Si tratta dei periodo di congedo successivi al primo mese di congedo parentale. Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

#### DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI

Comma 219/220

La Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome (ad esclusione dei lavori domestici) che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa in contabilità ordinaria, semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

- Le lavoratrici devono avere due o più figli;
- **L'esonero medesimo** spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dal 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

- La **retribuzione** o il reddito imponibile ai fini previdenziali per le **lavoratrici dipendenti** non deve essere superiore all'importo di 40000€ su base annua; per le **lavoratrici autonome**, l'esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione.

**Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche** (per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%)

Questo beneficio **non si applica per gli anni 2025 e 2026** in favore delle **lavoratrici** che risultano essere **beneficiarie dell'esonero contributivo** già disposto dalla **legge di Bilancio 2024** (Aggiornamenti AP n. 003/2024; n. 58/2024 e n. 188/2024). **Per l'attuazione** della presente disposizione è prevista **l'adozione di un decreto** del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

#### PREMI DI PRODUTTIVITA'

Comma 385

**Confermata, fino al 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività pari al 5%.** Per accedere alla misura è necessario che il premio derivi dalle previsioni di un contratto di livello regolarmente depositato.

#### WELFARE AZIENDALE E FRINGE BENEFIT

Comma 386/391

**Fringe Benefit:** fino al 2027, è possibile erogare fringe benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1000€; se il lavoratore ha figli a carico (che non sono in affidamento esclusivo all'altro genitore e che percepiscono reddito inferiore a 4000€ se con età inferiore a 24 anni, 2851,51€ per età superiore) il limite di esenzione aumenta a 2000€ (questo limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa richiesta scritta al datore di lavoro). Rientrano nell'elenco dei fringe benefit il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto, gli interessi sul mutuo prima casa. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, che spostano la residenza nel comune di lavoro, qualora sia situato ad almeno 100km dalla residenza precedente, è previsto un benefit per spese di locazione e manutenzione del fabbricato pari a 5000€ annui, per due anni. La misura è erogabile solo su richiesta del lavoratore, che nell'anno precedente non deve aver percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 35000€.

#### INCENTIVI PER GLI SCREENING SANITARI SUI LAVORATORI

Comma 392/394

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la Legge di Bilancio 2025 istituisce un Fondo dotato di 5000000€ a decorrere dall'anno 2026 per incentivare:

- Programmi di screening e prevenzione delle **malattie cardiovascolari e oncologiche** da parte dei datori di lavoro, incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di **defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA)**.

Tali risorse saranno ripartite con apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF.

#### **DETAZZAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE**

Comma 395/398

Fino al 30.09.25 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non occorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi; il datore di lavoro sosterà dal modello F24 del mese l'importo erogato al lavoratore. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 40000€, nel periodo di imposta 2024.

#### **PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI**

Comma 399/400

I commi 399 e 400 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all'articolo 4 del D. Lgs. n. 216/2023 disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia i periodi che chiudono al 31 dicembre 2025/2026/2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione pari al:

- **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- **30%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 216/2023, la deduzione del costo del lavoro è di 130%.

La misura rimane subordinata al requisito dell'incremento occupazionale.

## **OBBLIGO DI PEC PER AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA'**

Comma 860

Si rende obbligatoria l'istituzione del domicilio digitale (posta pec) anche nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.